

## Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

### I – QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI ISPIRATORI


#### 1. Premesse

Il quadro normativo di riferimento in materia di adempimenti ai fini della verifica della legittima detenibilità delle società partecipate è costituito essenzialmente dalla Legge 24-12-2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2008) che all'art. 3, commi da 27 a 29, testualmente recita:

- comma 27 - "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".
- comma 28 — "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti ai sensi del comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti".
- comma 29 - "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni."


Successivamente, il Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) all'art. 34 ha disposto:

- comma 20 — "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. "



Ulteriormente, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015) all'art. 1, commi da 611 a 614 testualmente recita:


- comma 611 — "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni
- comma 612 - "1 presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "
- comma 613 - "Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria".



- comma 614 — "Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015".

Si deve inoltre considerare che:

- il Comune di Palmanova, come ogni altra amministrazione, deve effettuare valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla normativa sopra citata ai fini della loro detenzione o cessazione;
- in giurisprudenza si è consolidato l'orientamento secondo il quale le disposizioni sopra richiamate "...definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle società..." (Corte Costituzionale, sentenza 8/5/2009 n. 148), con ciò significando che la metodologia corretta per la valutazione della sussistenza dei presupposti normativi di «stretta necessità» della partecipazione societaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente locale socio, deve esser compiuta caso per caso, comportando il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite — secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza — con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (Corte dei Conti: sezione regionale per la Puglia, parere n. 100 del 15/10/2009; sezione regionale per il Veneto, parere n. 5 del 14 gennaio 2009);
- il termine, originariamente indicato nel 31.12.2010 e successivamente prorogato, dovrà esser inteso come «ordinatorio» e finalizzato ad «...avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente per completarne l'iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica...» (Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 48 del 25.06.2008);
- rientra, quindi, nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale verificare, caso per caso, quali finalità il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall'ordinamento, nonché accertare se l'oggetto societario in questione possa considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio statuto, dello statuto societario (Corte dei Conti, sezione regione Piemonte, n. 33/2008; sezione regione Puglia, n. 100/2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei Conti, sezione regione Puglia, n. 77/2010);
- deve ritenersi comunque sempre ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l'esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 14/2010);



- il Piano Operativo imposto dall'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), dovrà definire il nuovo assetto delle partecipazioni del Comune, tanto di quelle detenute in via diretta che di quelle detenute in via indiretta, attraverso un'analisi non di mera e formale legittimità giuridica, ma anche facendo riferimento ad una valutazione di convenienza economico-strategica volta a ridurre il numero delle partecipate detenute;

## 2. Piano operativo e rendicontazione

Il citato art. 1, comma 612, della Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.


Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 comma 612 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

## 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.




#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



## II - RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

### IL SINDACO

Richiamate la disciplina normativa e le considerazioni in premessa esposte;

### DEFINISCE

Il seguente Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Palmanova ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge 190/2014).

#### Le partecipazioni del Comune di Palmanova

Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Palmanova è stato avviato fin dall'anno 2010; con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 dd 08.10.2010 sono state valutate e confermate le partecipazioni nelle seguenti società in quanto svolgevano attività rientranti tra i servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente:

<b>C.A.F.C. S.p.A.</b>	Attività: servizio idrico integrato (servizio di interesse generale essenziale)
<b>C.S.R. BASSA FRIULANA S.p.A.</b>	Attività: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e (servizio di interesse generale essenziale)
<b>AMGA-AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.</b>	Attività: servizio distribuzione gas (in funzione dei prevedibili sviluppi)


Con la stessa delibera del Consiglio Comunale n. 76 dd 08.10.2010 si autorizzava la cessione della partecipazione in **FRIULENERGIE s.r.l.**

Successivamente

- con deliberazione consiliare n. 61 del 19.10.2011, è stata decisa l'incorporazione della Società **C.S.R. BASSA FRIULANA S.p.A** in **Net S.p.A.**;
- con deliberazione consiliare n. 16 del 08.05.2014, è stato deciso il recesso daella Società **AMGA-AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.** ;
- con deliberazione consiliare n. 61 DD 25.07.2013, è stata decisa l'incorporazione di **FRIULENERGIE s.r.l.** in **C.A.F.C. S.p.A.**

Conseguentemente, allo stato attuale il Comune di Palmanova detiene le seguenti partecipazioni:

- **CAFC S.p.A.** quota sociale € 727.076,95 pari al 1,817712% del capitale sociale complessivo;



- **Net S.p.A.** quota sociale di € 181.544,03 pari al 1,857 % del capitale sociale complessivo;

Il Comune partecipa inoltre al capitale dell'AUTORITA' D'AMBITO C.A.T.O. CENTRALE FRIULI con una quota sociale pari allo 0,716562% del capitale sociale complessivo. Trattandosi di un consorzio di funzioni formato da tutti i 136 Comuni della Provincia di Udine e dall'Amministrazione Provinciale di Udine per organizzare il servizio idrico integrato come definito dalla L. 36/94 prima e dal D. Lgs 152/2006, non rientra nelle fattispecie oggetto del presente piano.

Allo stesso modo, non costituiscono oggetto del presente piano, in quanto forme associative disciplinate dal Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), le partecipazioni del Comune di Palmanova ai seguenti Consorzi:

1. Consorzio per l'assistenza medico-psico-pedagogica
2. Consorzio Friuli Turismo in liquidazione

che vengono richiamate esclusivamente per completezza.

Di seguito si esplicitano le valutazioni effettuate in ordine alle singole partecipazioni oggetto di analisi.

#### **C.A.F.C. S.p.A.**

Costituita con atto n. 82367 Rep. / 22537 Racc. del 28.12.2000, - avente efficacia dal 01.01.2001 - del dott. Roberto Cutrupia - notaio in Udine è una Società a totale capitale pubblico, che opera nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società "in house".


Essendo stata a suo tempo costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, per trasformazione del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, la Società opera in regime di continuità, ai sensi delle citate norme, nella gestione dei servizi pubblici che ad essa risultano affidati dai Comuni soci.

La proprietà dell'azienda.

Gli azionisti sono le 78 Amministrazioni comunali i cui territori sono serviti dagli impianti gestiti da CAFC S.p.A. e l'Amministrazione Provinciale di Udine.

Situazione Amministratori, dirigenti e dipendenti.

L'Amministratore Unico è Sig. Eddi Gomboso, affiancato da un Direttore Generale (l'ing. Massimo Battiston) e due dirigenti ( il geom. Alessandro Florit e ring. Michele Mion ); il numero dei dipendenti è pari a 215: risultano pertanto rispettati i parametri stabiliti dalle norme in vigore.



I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Di seguito si espongono i dati economico finanziari più rilevanti degli ultimi tre esercizi approvati

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
2.611.358,97	2.723.397,75	3.976.527,84


Fatturato		
2011	2012	2013
38.793.492,67	39.178.815,20	40.001.673,74

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	80.150.146,59	82.787.363,70	116.256.791,26
C) Attivo circolante	26.102.560,33	25.607.667,14	30.773.339,88
D) Ratei e risconti	2.889.942,46	2.798.613,53	2.587.343,18
<b>Totale Attivo</b>	<b>109.142.649,38</b>	<b>111.193.644,37</b>	<b>149.617.474,32</b>

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	47.038.758,77	49.866.238,24	62.708.918,81
B) Fondi per rischi ed oneri	4.627.995,60	4.884.124,64	3.809.564,25
C) Trattamento di fine rapporto	3.271.228,34	3.141.587,90	3.007.516,38
D) Debiti	32.974.059,89	32.380.282,01	58.751.984,32
E) Ratei e Risconti	21.230.606,78	20.921.411,58	21.339.490,56
<b>Totale passivo</b>	<b>109.142.649,38</b>	<b>111.193.644,37</b>	<b>149.617.474,32</b>

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	49.630.651,96	52.114.373,27	55.319.398,25
B) Costi di produzione	44.419.981,13	47.074.979,75	48.524.654,34
<b>Differenza</b>	<b>5.210.670,83</b>	<b>5.039.393,52</b>	<b>6.794.743,91</b>
C) Proventi e oneri finanziari	- 494.419,28	- 432.060,47	1.217.812,66
D) Rettifiche valore attività finanziarie	- 151.779,70	- 40.679,66	- 1.803.540,26





# Comune di Palmanova

Città fortezza d'Europa Monumento Nazionale

E) Proventi ed oneri straordinari	222.575,17	182.169,67	966.462,12
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>4.787.047,02</b>	<b>4.748.823,06</b>	<b>7.175.478,43</b>
Imposte	2.175.688,05	2.025.425,31	3.198.950,59
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>2.611.358,97</b>	<b>2.723.397,75</b>	<b>3.976.527,84</b>

## LE SOCIETA' PARTECIPATE DA CAFC SPA - PARTECIPAZIONI INDIRETTE

### NAU Srl

Sede: **Udine** - Cap. Sociale: € **100.000** Quota partec. : **100%** Valore 2013: € **23.500.000**

La società NAU Srl è stata costituita in data 15 novembre 2013, ai fini del conferimento del ramo d'azienda SII Città di Udine da parte di AMGA S.p.A. . La partecipazione è valutata al costo.

Il valore di acquisto della controllata è stato definito in complessivi Euro 23.500.000, in ragione di quanto convenuto contrattualmente tra le parti; il prezzo di cessione della partecipazione, derivante dal valore del ramo d'azienda in essa conferita da AMGA SpA, potrà essere soggetto ad aggiustamento in base ai conguagli conseguenti all'accertamento dell'effettivo perimetro del medesimo a seguito di due *diligence* non ancora concluse. Tra gli "Altri debiti" dello Stato Patrimoniale Passivo figurano Euro 3.000.000 che la società si obbliga a pagare ad AMGA SpA, con applicazione di un tasso d'interesse pari al 5,5% in ragione di anno, dei quali Euro 1.000.000 entro il 31 dicembre 2014 ed Euro 2.000.000 entro il 31 dicembre 2015.

La società sarà oggetto di incorporazione in CAFC S.p.A. nel corso dell'esercizio 2014.

### FRIULAB S.r.l.

Sede: **Udine** - Capitale sociale : € **100.000**; Patrimonio netto: € **1.131.814**; Utile partecipazione: € **200.050**;


Valore iscrizione: € **524.029**; quota partecipazione: **46,30 %**

La società FRIULAB S.r.l. svolge le attività di laboratorio chimico - biologico per CAFC S.p.A. e per altri gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi dell'art. 7, c. 3 del D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (...) "3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici".(...)

E' indispensabile detenere la partecipazione in un laboratorio specializzato nell'effettuazione di analisi chimiche e biologiche sulle acque potabili e reflue e sulle matrici solide (fanghi e rifiuti) prodotte negli impianti del S.I.I.

L'affidabilità di tale laboratorio di proprietà di gestori del S.I.I. è fondamentale nel controllo di servizi quali l'acquedotto (potabilità acqua) e depurazione (qualità scarichi). FRIULAB S.r.l. è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. Le attività svolte da Friulab S.r.l. non si configurano come un Servizio Pubblico Locale.

**Consorzio ZIAC** - quota di partecipazione 0,08849%



**Banca di Udine** - quota di partecipazione 0,00040%

**Banca di Cividale** - quota di partecipazione 0,00492%

### NET SPA

Net S.p.A è un'azienda a capitale interamente pubblico (capitale sociale € 9.776.200,00), che si occupa dell'intera filiera della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per un'ampia parte dei comuni della Provincia di Udine.

L'incorporazione per fusione di due dei principali gestori (C.S.R. BASSA FRIULANA S.p.A. e Net S.p.A) ha fatto nascere nel 2011 NET S.p.A., associando 46 Comuni e Comunità della Provincia di Udine.

La struttura della Net S.p.A. alla data del 31.12.2014 prevedeva 5 Amministratori e 97 dipendenti

### LE SOCIETA' PARTECIPATE DA NET SPA – PARTECIPAZIONI INDIRETTE

#### **EXE S.p.A.**

Sede: **Udine** - Piazza Patriarcato N. 3  
quota partecipazione: **17,96 %**

Il valore di detta partecipazione è stato integralmente svalutato da Net S.p.A. già nel 2013

#### **Eco Sinergie Soc .cons.a r.l.**

Eco Sinergie Soc .cons .a r.l. è una società che gestisce un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti in Comune di San Vito al Tagliamento. La partecipazione è stata acquistata nel 2013 per un valore nominale pari a euro 7.000 corrispondente allo 0,46%. La restante quota di partecipazione è detenuta dalla Ambiente e Servizi S.p.A. (società che analogamente a Net S.p.A. gestisce in house il servizio di igiene ambientale nel pordenonese).

#### **Conclusioni**

Non si prevede alcuna cessione delle quote societarie attualmente detenute e si resta in attesa, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, degli sviluppi in materia di individuazione degli ATO da parte della regione, mentre per quanto riguarda il ciclo integrale delle acque, delle iniziative in merito da parte della Consulta d'Ambito per il sistema idrico integrato "Centrale Friuli".

Palmanova, 30 marzo 2015.

IL SINDACO  
Dott. Francesco Martines